

STATUTO

ESPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SALEMI TP CONTRADA FILCI 1083

Numero REA: TP - 165397

Codice fiscale: 02373980818

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-12-2009 - Statuto completo	2
Parte 2 - Protocollo del 29-08-2018 - Modifica	27

STATUTO

"ESOPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

DENOMINAZIONE

E' costituita la società cooperativa sociale denominata

"ESOPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

ART. 2

SEDE

La Cooperativa ha sede legale nel comune di Salemi.

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

ART. 3

DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci.

TITOLO II

MODELLO SOCIETARIO

SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA

ART. 4

MODELLO SOCIETARIO

La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ART. 5

PREVALENZA

A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
3. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa si avvale prevalentemente e maggioritariamente, nello svolgimento della propria attività, delle presta-

zioni lavorative dei soci. Gli amministratori documentano tale condizione di prevalenza in nota integrativa al bilancio evidenziando contabilmente che il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% del totale del costo del lavoro di cui all'art. 2425, 1° comma, punto B9.

ART. 6

SCOPO E OGGETTO

La cooperativa costituita ai sensi della legge 22/86, della legge 381/91 e della L.328/2000 non ha finalità speculative ed è retta dai principi della mutualità ai sensi del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

La Cooperativa, considerato che l'area di intervento del territorio in cui opera è caratterizzata sia dalla forte presenza di soggetti deboli (anziani, portatori di handicap, tossicodipendenti, alcolisti, minori e soggetti a rischio e in difficoltà) quindi dalla necessità di intervento nei servizi socio-sanitari e educativi, sia dalla grande presenza di soggetti svantaggiati (invalidi fisici, psichici, sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, tossicodipendenti, alcolisti, etc) con difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro e nel tessuto sociale, si prefigge lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, mediante lo svolgimento coordinato dei servizi socio-sanitari e educativi e dei servizi diversi (agricoli, industriali, commerciali, e di servizi) finalizzati all'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate previste dall'art. 4 della legge N.381/91.

La cooperativa senza finalità speculative, si propone di realizzare, anche attraverso convenzioni con gli enti locali (Comuni, Comunità Montane, Province e Regioni), con enti pubblici nazionali, comunitari e non (esteri), morali e privati, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso:

- 1) Interventi a favore dei minori soggetti a rischio in attività criminose, attraverso la creazione di strutture e di attività che servano al recupero e al reinserimento dei minori nella vita sociale, ma che abbiano anche finalità di prevenzione;
- 2) La gestione di finanziamenti del Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga ai sensi del D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, e dell'art. 4 del D.L. n.476 del 13 Dicembre 1996 e dell'art. 1 della legge 28 marzo 1997 n.86 in materia di prevenzione e recupero sulle tossicodipendenze e delle leggi emanate ed emendate sulla materia.
- 3) Fornire assistenza, anche domiciliare ad anziani, portatori di handicap, disabili, alcolizzati, tossicodipendenti, minori e famiglie in difficoltà garantendone la cura, la sorveglianza e la salvaguardia fisica, psichica, anche in caso di degenza in ospedali, casa di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;

4) La creazione e/o la gestione di centri, comunità e di case di accoglienza per tossicodipendenti, immigrati ed ex carcerati, gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà;

5) La creazione e/o la gestione di comunità alloggio, case albergo, centri di accoglienza, centri diurni, case protette per minori, anziani, inabili, tossicodipendenti, immigrati, disabili, ed altri soggetti con disagio sociale;

6) L'organizzazione e la realizzazione di gite, colonie estive, soggiorni climatici, soggiorni vacanza per anziani, minori e soggetti disabili;

7) Realizzare e gestire asili nido, scuole materne, cicli di preparazione per l'ammissione di bambini alla scuola dell'obbligo, cicli di doposcuola nonché iniziative varie comunque connesse a tali specifiche attività;

8) Gestione di attività socio educative a favore di soggetti portatori di handicap finalizzate alla socializzazione, alla preformazione, e alla formazione professionale, nonché alla assistenza ed integrazione scolastica e alla fruizione del tempo libero;

9) La gestione del servizio di segretariato sociale, servizio sociale professionale, servizio di equipe socio-psicopedagogico e servizio di informa giovani;

10) Il servizio di trasporto per i portatori di handicap, anziani minori e alunni;

11) L'assistenza medica a mezzo di convenzioni con professionisti, nonché infermieristica e riabilitativa agli anziani, ai minori, agli ammalati, ai portatori di handicap, ai disabili mentali, a domicilio o presso ospedali e centri vari, enti pubblici e privati;

12) Gestione di centri di cura preventiva, cliniche, palestre a scopo terapeutico e riabilitativo, stabilimenti balneari, riserve, campeggi, case vacanze marine e montane;

13) Gestione di servizio di custodia, pulizia e piccola manutenzione di impianti ed edifici di Enti Pubblici e di Privati;

14) Lavori di manovalanza, facchinaggio e giardinaggio;

15) Gestione di bar, discoteche, ludoteche e teatri;

16) La gestione di parchimetri, posteggi ed aree di sosta di Enti Pubblici e di privati;

17) La gestione della pulizia, manutenzione, custodia e valorizzazione di parchi, verde pubblico e riserve naturali;

18) Gestione, manutenzione, censimento, rilevamenti tecnici e letture di impianti e reti di distribuzione di fibre ottiche, del gas metano e dell'acqua e dell'energia elettrica civile e industriale;

19) Gestione e manutenzione di impianti acquedotti e fognature, di irrigazioni, di sollevamento dell'acqua, di trattamento delle acque, impianti di trattamento rifiuti, di riscaldamento, di climatizzazione, refrigerazione, forni di incenerimento, impianti di cucine, lavanderie e stirerie pubbliche e private, protezione antincendio, isolamento termico ed acu-

stico, distribuzione di energia elettrica, impianti pannelli solari ed eolici, impianti radio e televisivi;

20) La costruzione e/o la gestione di strutture per la produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento, con creazione di punti vendita;

21) Gestione di beni mobili e immobili, confiscati alla "mafia", nonché produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento, con creazione di punti vendita;

22) La gestione del servizio di refezione scolastica e mense;

23) Realizzazione e gestione di impianti agrituristiche, attraverso la valorizzazione ed recupero del patrimonio rurale ed edilizio, alla tutela e la conservazione dell'ambiente e del paesaggio, la promozione, la diffusione e l'offerta dei prodotti tipici;

24) Servizio di accompagnamento, guida, assistenza turistico e culturale;

25) La gestione, salvaguardia, valorizzazione e tutela dei beni monumentali ed archeologici;

26) La costruzione, la gestione di impianti turistici e il servizio di informazione e promozione turistica;

27) Servizio di sorveglianza antincendio e salvataggio a mare;

28) Promuovere la conoscenza e il recupero del patrimonio di storia, costume, tradizioni, arte e folklore della propria terra, sia autonomamente che con la collaborazione delle Istituzioni culturali, artistiche, sociali e sportive preposte;

29) Svolgere attività di progettazione e gestione di corsi scolastici, di addestramento, di aggiornamento, di formazione e di orientamento professionale, di intesa con Enti Pubblici e privati, nazionali, comunitari e non (esteri), allo scopo di ampliare la qualificazione, la specializzazione e l'informazione professionale;

30) L'organizzazione del servizio di ambulanze per emergenze e soccorsi;

31) L'organizzazione del servizio di trasporto di organi e spiantati in collaborazione con le strutture che ne facciano richiesta;

32) Lo studio, la ricerca, la salvaguardia, la promozione e la valorizzazione del patrimonio artistico, archeologico, culturale, librario, storico, ambientale, e paesaggistico, agendo nel quadro di specifici programmi zonalmente finalizzati, anche per mezzo di contratti e/o convenzioni da stipulare con gli enti preposti;

33) La catalogazione, l'inventarizzazione e l'archiviazione di materiali librari, testi elaborati, pubblicazioni scientifiche, cinematografiche e di altre produzioni di interesse artistico e culturale, biblioteche, emeroteche, videoteche, mediateche, e di collezioni pubbliche e private tramite convenzioni e/o contratti con gli enti preposti;

34) L'organizzazione di manifestazioni sportive, culturali, turistiche e la promozione di attività sportive, ricreative, culturali e ricettive, anche attraverso la gestione, per mezzo di convenzioni da stipulare con gli Enti preposti, di impianti sportivi, culturali, e ricreativi polivalenti e ricettivi;

35) L'elaborazione di studi di settore, piani di marketing, indagini di mercato, sondaggi compresa l'organizzazione di campagne pubblicitarie e l'offerta di servizi di promozione, divulgazione conoscitiva, presentazione e pubblicizzazione di prodotti, programmi, progetti, idee, con particolare riguardo alle finalità della cooperativa;

36) L'elaborazione, gestione e aggiornamento, per conto di soggetti pubblici e privati, di banche dati personalizzate con particolare attenzione alle problematiche di interesse ambientale, ai temi dell'economia sociale e dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;

37) La promozione di servizi di accompagnamento e lavoro, individuale ed associativo, compreso lo sviluppo di sistemi di orientamento, qualificazione e riqualificazione professionale, con particolare riguardo all'inserimento dei soggetti svantaggiati e dei soggetti appartenenti alle fasce deboli delle comunità locali, anche avvalendosi della collaborazione di agenzia di lavoro interinale e società specializzate nella ricerca del personale;

38) La promozione, organizzazione e gestione di seminari, convegni, workshop, tavole rotonde e di altre iniziative di incontro, discussione, dibattito, coinvolgimento ed approfondimento, compresa l'istituzione e la partecipazione ad altre manifestazioni ed iniziative su argomenti di interesse culturale e sociale, scientifico ed economico, compresi i temi afferenti le politiche innovative e di sostegno ed inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati e dei soggetti appartenenti alle fasce deboli delle comunità locali, all'economia delle comunità locali;

39) Il riutilizzo degli indumenti usati e degli accessori di abbigliamento, del legno, dei materiali lapidei, del ferro, dell'alluminio e degli altri materiali raccolti e degli scarti della lavorazione, al fine della realizzazione dell'intero ciclo di riciclaggio, comprese le attività di selezione, lavorazione artigianale e di artigianato artistico e di commercializzazione anche al dettaglio;

40) L'assunzione di lavori di segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale, la cura della manutenzione, anche attraverso l'acquisto e l'installazione di materiale di risulta;

41) La pulizia, la disinfezione, la disinfestazione, la manutenzione e la sorveglianza di ambienti di locali pubblici e privati, anche di interesse artistico, culturale, ambientale, architettonico e la stessa valorizzazione e gestione delle aree ad essi circostanti, quali giardini, parcheggi, aiuole,

utilizzando quanto necessario per l'espletamento di tali servizi;

42) L'attività di raccolta e rigenerazione di cartucce toner per stampanti, cartucce inkjet, in convenzione e/o contratto con enti pubblici e privati;

43) La creazione e la gestione di centri polivalenti e centri di incubazione di impresa sociale finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e di soggetti appartenenti alle fasce deboli della comunità locale e alla nuova integrazione nel contesto socio-ambientale, compresa l'organizzazione e la gestione di attività di animazione territoriale e imprenditoriale;

44) La realizzazione e la gestione di canili per ricovero di animali domestici e randagi, anche in convenzione con Enti pubblici e privati;

45) La produzione e commercializzazione di software, compresi i servizi nei settori della telematica, del marketing e del telelavoro, del software, e dei servizi in genere del telelavoro, del tele software, e dei servizi in genere di consulenza informatica, con particolare attenzione all'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati e dei soggetti appartenenti alle fasce deboli delle comunità locali;

46) La promozione e diffusione di marchi di qualità e dell'istituto della certificazione, e in particolare delle certificazioni ambientali ed etiche, secondo i più importanti standard nazionali ed internazionali;

47) La gestione R.S.A. (residenze sanitarie assistenziali), C.T.A (comunità terapeutiche assistite), consultori, asili nido, centri di accoglienza, case di riposo, centri di assistenza diurni e/o notturni, stabilimenti balneari, aree protette e campeggi;

48) La riscossione, stipulando convenzioni, di imposte e tasse, e la gestione di agenzie assicurative, agenzie di viaggio, disbrigo pratiche di qualunque genere, servizi di corriere espresso, scuole di ogni ordine e grado legalmente riconosciute, corsi di formazione professionale finanziati da U.E, Stato Regione ed ogni altro ente pubblico o consorzio, l'istituzione e la gestione di corsi di orientamento professionale con finanziamento pubblico e privato, riqualificazione, aggiornamento di personale educativo e non, studi di ricerca nel settore di servizi con la realizzazione di censimenti e la realizzazione di archivi da utilizzare per conto proprio e/o terzi per la progettazione di servizi e centri commerciali;

49) La gestione e/o la realizzazione di centri pre e post parto, con assistenza domiciliare o presso ospedali, case accoglienza e comunità;

50) Promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, ecc., eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e

bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;

51) Promuovere il turismo responsabile, ideando, organizzando, producendo e commercializzando escursioni e/o viaggi isolati o in comitiva, in Italia o all'estero, a luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico, politico o economico o sociale;

52) Organizzare e allestire spazi per la diffusione, la distribuzione e la somministrazione di prodotti alimentari naturali, eco-compatibili, provenienti da produzioni locali e/o dalla filiera del commercio equo e solidale, nonché prodotti di artigianato locale ed internazionale;

53) Acquistare e vendere, nella maniera più diretta possibile, ai soci ed al pubblico prodotti artigianali, alimentari e di vario genere provenienti da paesi economicamente meno sviluppati o realizzati da associazioni, cooperative sociali o altri enti operanti nel territorio nazionale o all'estero nel rispetto dei criteri esposti all'articolo 3 anche attraverso la gestione di punti vendita e magazzini di conservazione e distribuzione delle merci;

54) Gestire, direttamente o in collaborazione con altri enti, pubblici o privati, attività produttive di manipolazione e trasformazione di beni alimentari, artigianali e di vario genere svolte secondo i criteri esposti all'articolo 3 attraverso impianti di manipolazione, trasformazione e produzione, nonché provvedere alla fornitura di servizi mediante impianti e la gestione di appositi laboratori e stabilimenti di produzione;

55) La formazione, l'orientamento e la qualificazione professionale dei giovani per il loro inserimento nel mercato del lavoro;

56) La collocazione e l'attività lavorativa dei giovani portatori di handicap;

57) La qualificazione, l'orientamento e la riqualificazione professionale dei lavoratori disoccupati ed immigrati;

58) Lo sviluppo ed il miglioramento professionale dei lavoratori di tutte le categorie, anche elevandone la loro formazione culturale generale;

59) La formazione, la qualificazione e la riqualificazione professionale relativa al lavoro autonomo ed al lavoro dipendente;

60) La messa in atto di un moderno supporto amministrativo e burocratico ad uffici pubblici e privati;

61) La formazione di gruppi di lavoro qualificati per sopprimere a situazioni di emergenza nei settori tecnici, amministrativi, presso enti pubblici come ospedali, amministrazioni regionali, provinciali, comunali, uffici catastali ed erariali, uffici di igiene pubblica etc.;

62) L'assistenza contabile, amministrativa, fiscale, tributa-

ria, previdenziale e l'elaborazione computerizzata dei dati aziendali;

63) La programmazione e realizzazione di studi e indagini di mercato;

64) L'organizzazione di campagne pubblicitarie commissionate da enti pubblici e privati e la gestione di spazi pubblicitari; l'erogazione di servizi inerenti alla catalogazione, rilevamento e notificazioni di dati e documenti legati alla riscossione di tributi comunali e la consegna a domicilio di bollette e corrispondenza epistolare;

65) La realizzazione di progetti tecnici in ambito industriale, agricolo, zootecnico, ambientale, artigianale, agriturismo, commerciale etc.

66) La consulenza nei settori sopradetti;

67) L'attività di censimento e di elaborazione statistica di dati di interesse pubblico e privato; - la pulizia e la manutenzione di locali pubblici e privati e la valorizzazione e gestione delle aree ad essi circostanti (giardini, parcheggi, aiuole); - la salvaguardia del patrimonio culturale, librario, storico, ambientale, paesaggistico; - la catalogazione e l'archiviazione di testi, elaborati, pubblicazioni scientifiche, produzioni cinematografiche, etc.; - la fruizione a vantaggio dei soci degli incentivi sulla valorizzazione del centro storico per acquisire immobili da ristrutturare;

68) La gestione di attività ricettive legate ai regolamenti comunali e provinciali in materia di paese albergo; - l'organizzazione di manifestazioni a sfondo culturale e turistico; - la messa in opera e gestione di impianti ricettivi turistici e/o agrituristici (campeggi, maneggi, aree attrezzate, parchi suburbani);

69) La promozione di attività sportive e ricreative attraverso anche la gestione di impianti sportivi polivalenti;

70) L'attivazione e la gestione, anche per conto di altri enti di progetti di Servizio Civile Nazionale;

71) La salvaguardia ambientale ed ecologica attraverso forme di raccolta differenziata dei rifiuti, anche attraverso il sistema di raccolta "Porta a porta";

72) Il trasporto per conto terzi di merci, inclusi i rifiuti solidi urbani, quelli speciali, non pericolosi, pericolosi, nonché quelli derivanti dalla raccolta differenziata;

73) Realizzazione e gestione di impianti di illuminazione votiva e luminarie;

74) L'acquisto e/o l'affitto di immobili, strumenti, attrezzature e quant'altro si renda necessario allo svolgimento degli scopi sociali; - organizzare corsi di formazione, addestramento e aggiornamento del personale; - compiere ogni azione mutualistica e scegliere tutte le attività sociali ed imprenditoriali utili al raggiungimento degli scopi suddetti;

75) Aderire a società e consorzi tra cooperative aventi finalità analoghe.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle elencate.

Per il conseguimento dell'oggetto la cooperativa potrà: utilizzare contributi comunitari, statali, regionali, locali, o di altri enti nonché di finanziamenti agevolati utili al raggiungimento degli scopi sociali secondo le leggi emanate ed emendate.

Compiere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria e commerciale che sia ritenuta utile al raggiungimento degli scopi sociali e così potrà acquistare, vendere e permutare beni mobili e immobili, stipulare convenzioni, leasing, factoring e contratti di affitto, di fornitura, effettuare ricerche di mercato, utilizzare ogni forma di pubblicità, partecipare a gare di appalto per lavori inerenti l'oggetto sociale, associarsi in consorzi di cooperative aventi scopi analoghi al proprio, assumere partecipazioni ed interessenze anche in società di qualsiasi genere il cui oggetto sia comunque connesso a quello della cooperativa.

Stipulare convenzioni e/o assumere personale ove non ve ne sia fra i soci, per comprovati motivi funzionali della società.

Compiere ogni azione mutualistica e scegliere tutte le attività sociali ed imprenditoriali utili al raggiungimento degli scopi suddetti;

Aderire a società e consorzi tra cooperative aventi finalità analoghe e comunque accessorie all'esercizio sociale nei limiti imposti dalla legge, attraverso partecipazioni sotto qualsiasi forma;

Usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze comunitarie, statali, regionali, e di qualunque altro ente previsto dalle leggi emanate ed emanande, ed in particolare di quelle dirette al motivo cooperativistico, alle società operanti nel mezzogiorno d'Italia e con prevalenza di giovani in cerca di prima occupazione;

Costruire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La società potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine, a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, compreso l'acquisto e/o affitto di immobili, strumenti, attrezzature, il compimento di tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario, bancario e di leasing necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia, direttamente attinenti ai medesimi.

TITOLO III

SOCI

ART. 7

REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a tre e non superiore a diciannove. I soci cooperatori possono superare il numero di venti se l'attivo dello stato patrimoniale non è superiore ad un milione di euro.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- **Soci lavoratori:** Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che esercitano l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità della cooperativa e abbiano maturato una capacità professionale nei settori definiti nell'oggetto della società e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali. Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci in conformità a quanto stabilito dalla legge 142/2001 e successive modificazioni.

Soci in prova (a norma art. 2527 C.C. comma 3) sono soci cooperatori ammessi in una categoria speciale in virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo di cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Il socio in prova gode dei seguenti diritti:

- diritto di voto in assemblea per quanto riguarda l'approvazione del bilancio, limitatamente alla determinazione dell'utile/perdita di gestione, con esclusione del voto sulla destinazione dell'utile, della perdita, del computo di eventuali ristorni;

ed ha i seguenti obblighi:

- obbligo di superare la prova di opera alla fine del quinquennio prima di essere ammesso alla categoria di socio cooperatore.

Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto il consiglio di amministrazione provvederà al ripristino dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.

• Possono altresì essere soci, quando il numero dei soci sia pari a superiore a nove, soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare **persone giuridiche** pubbliche o private.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio impre- se identiche o affini con quella della cooperativa. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie. Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.

ART. 8

PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:

se **persona fisica** - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento.

Se **persona giuridica** - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Si deve indicare inoltre:

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Il socio è tenuto:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,
- b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 9

QUOTE

Il valore di ciascuna quota non è inferiore nel minimo ne superiore nel massimo a quanto stabilito dalla legge.

ART. 10

La liberazione ed i versamenti delle quote sottoscritte andranno effettuati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e dagli organi sociali competenti.

ART. 11

CESSIONE DELLE QUOTE

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

ART. 12

VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART. 13

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio; In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

ART. 14

RECESSO

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- b) la fusione o scissione;
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;
- d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 4° c.

Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 15

ESCLUSIONE

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

- 1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;

2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

3. nel caso indicato all'articolo 2531;

4. nei casi previsti dall'articolo 2286;

5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 16

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ART. 17

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del sopraprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha

diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.

L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva ordinaria.

TITOLO IV

PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO

ART. 18

PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
 - b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;
 - c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
 - d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote.
 - e) dall'eventuale fondo sopraprezzo;
 - f) riserve per i possessori di strumenti finanziari;
- Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

ART. 19

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519 2°c. del codice civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre

un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c.

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

ART. 20

BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.

ART. 21

RISTORNI

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo e con esclusione dei soci in prova, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi
- aumento gratuito del capitale sociale

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 22 del presente statuto.

ART. 22

DESTINAZIONE UTILE

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:

a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.

b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura del 3%.

c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (*ed eventualmente anche del sovrapprezzo*), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'e-

esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.

d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza.

e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;

f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART. 23

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i seguenti organi:

a) assemblea dei soci

b) consiglio di amministrazione o amministratore unico

CAPO I

ASSEMBLEA

ART. 24

DEFINIZIONE

L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 25

MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa disposizione dell'organo amministrativo, ed in ogni caso nel territorio italiano.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo i casi di maggior termine non superiore a centoottanta giorni per motivi particolari di cui l'organo amministrativo darà spiegazioni nella relazione, e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.

L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avvi-

so, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

ART. 26

COMPETENZE E

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Spetta all'Assemblea:

1. determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;
2. approvare i bilanci;
3. distribuire gli utili;
4. approvare i regolamenti interni;
5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;
6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto richiesta.

Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:

l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti:

l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50% dei voti spettanti alla totalità dei soci.

ART. 27

DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Il voto plurimo è disciplinato come segue:

Ai soci cooperatori persone giuridiche spettano più voti, in relazione all'ammontare della quota sottoscritta. In particolare, a tali soci viene attribuito un voto ogni 25.000,00 €

di capitale sottoscritto, fino ad un massimo di cinque voti.

Se i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse il diritto di voto è attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Nessun socio può esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale ai sensi dell'art. 2538 c.c.

ART. 28

DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art. 2539 c.c.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore unico ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

ART. 29

ASSEMBLEE SEPARATE

La cooperativa può svolgere assemblee separate.

Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche ed ha un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro, deve prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai sensi dell'articolo 2540 c.c.

Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee separate sono demandate ai regolamenti interni.

ART. 30

ASSEMBLEE SPECIALI

Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del diritto di voto, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c. per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.

CAPO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 31

COMPOSIZIONE

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di soci non inferiore a tre e non superiore a nove, o da un amministratore unico. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Ciascun amministratore può essere rieletto. Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

ART. 32

COMPETENZE

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di amministrazione o ad un amministratore unico, il quale è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Spetta al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico:

- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;
- fissare le direttive per l'attività sociale;
- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e, se nominato, il direttore dell'azienda;
- redigere i bilanci;
- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di Credito ed altri Enti;
- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e di privati;
- assumere lavori ed assegnarli;
- convenire prezzi ed esigerli;
- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed e-

stinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su linee di credito;

- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;
- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;
- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;
- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;
- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale;
- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori;
- fare elezioni di domicilio;
- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore;
- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza.

Il Consiglio di Amministrazione, o l'amministratore unico, potrà comunque effettuare tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza dell'assemblea.

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa.

Il consiglio di amministrazione, o l'amministratore unico, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti, nominando un amministratore delegato. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione.

Gli amministratori o l'amministratore unico, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, debbono nella relazione sulla gestione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere

consultivo, alla riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 c.c..

ART. 33

DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

O DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Il consiglio, o l'amministratore unico, si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente (se nominato), o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale con deliberazione assunta a maggioranza.

Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento quali fax, sms, mms, telegramma, email. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente o dall'amministratore unico. In mancanza di questi, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni possono altresì essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo 2475 4° comma c.c..

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete, quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci e amministratori o il direttore, oppure loro parenti o affini fino al terzo grado.

A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

ART. 34

POTERI DI RAPPRESENTANZA

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, è delegata al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico.

Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle

liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

Spetta inoltre al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico:

- a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno e coordinarne i lavori, o deliberare in merito all'ordine del giorno fissato;
- b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali, qualora nominati, della cooperativa;
- c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere designato dal Consiglio, in caso di amministratore unico tutti i poteri spettano allo stesso. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o di carica vacante.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato se previsto.

CAPO III

COLLEGIO SINDACALE O REVISORE

ART. 35

COMPOSIZIONE

Qualora ricorrano i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., nonché quando la società emetta strumenti finanziari non partecipativi, la cooperativa è controllata da un collegio sindacale, o da un revisore, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso tenuto conto delle tariffe professionali e designa altresì il presidente.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

ART. 36

COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE O DEL REVISORE

Il collegio sindacale o il revisore, qualora nominati, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in

particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella loro relazione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali.

Può esercitare anche il controllo contabile. In questo caso, l'intero collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

ART. 37

MODALITA' DI ELEZIONE

DEL COLLEGIO SINDACALE O DEL REVISORE

La nomina del collegio sindacale o del revisore, qualora ricorrano i presupposti di legge, è determinata dall'assemblea sulla base delle maggioranze previste dal presente statuto.

Lo Stato o enti pubblici possono eleggere uno o più sindaci. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea.

ART. 38

CONTROLLO CONTABILE

L'incarico del controllo contabile, ove prescritto, è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione, tenuto conto delle tariffe professionali, per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ART. 39

CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 c.c.

TITOLO VI

SCIoglimento - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE

ART. 40

SCIoglimento

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea.

ART. 41

MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci deter-

minandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 42

INSOLVENZA

In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.

ART. 43

MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 44

La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'art. 2513 c.c. ovvero quando modifichi le previsioni contenute nell'art. 5 del presente statuto ai punti 1), 2), 3).

In tale caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere il bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione.

ART. 45

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 46

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni.

Firmato: GANDOLFO GINA - GAUDINO LOREDANA - CRISTINA PECORARO - ERRERA STEFANIO - GIOVANNI CANCEMI

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.20 comma 3 del DPR n.445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese. Esente dall'imposta di bollo virtuale ai sensi del D.Lgs. 460/97.

	i punti all'ordine del giorno.	
	Iniziando la trattazione, il Presidente, in relazione ai programmi della cooperativa, propone di integrare l'oggetto sociale, e modificare di conseguenza lo statuto; a tal proposito illustra all'assemblea il nuovo testo di Statuto Sociale da adottarsi ove l'assemblea accetti di votare favorevolmente rispetto alla modifica proposta.	
	L'Assemblea, sentita la proposta del Presidente, dopo breve discussione, per alzata di mano e ad unanimità dei voti,	
	DELIBERA,	
	così come dichiara di avere accertato lo stesso Presidente:	
	1) di integrare l'oggetto sociale come segue:	
	"Fermo restando quanto precede, tra i punti prioritari dell'oggetto vi è la realizzazione di strutture per l'ospitalità per donne vittime di violenza e la prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere";	
	2) di adottare ed approvare, articolo per articolo e nel suo complesso, un nuovo testo di Statuto Sociale, coordinato con la modifica di cui sopra, statuto che al presente si allega sotto lettera "B" .	
	Si richiede l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R.26.10.1972 n.642, Tab. All.B), art.19.	
	Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la presente assemblea viene sciolta alle ore dodici e minuti cinquantacinque.	
	3	